

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Dal 1° maggio 2022 comunicazioni preventive con le nuove modalità

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione per comunicare che con la

nota del 28 marzo 2022, n. 573 l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha fornito novità per quanto riguarda la comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ([ClicLavoro](#)), è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

I dati richiesti sono quelli già evidenziati nella Nota prot. del 29 gennaio 2022, n. 29 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di questo Ispettorato.

Per quanto riguarda il termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:

- entro 7 giorni;
- entro 15 giorni;
- entro 30 giorni.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Infine, si afferma che **fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e - mail.**

A decorrere dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide, e pertanto sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo e - mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Si coglie inoltre l'occasione per comunicare che la Direzione centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato due comunicazioni (nota n. 109/2022 e n. 393/2022) implementando le FAQ in materia di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (vedi allegato).

Tra le varie indicazioni del Ministero vi segnaliamo che è stato chiarito che la comunicazione preventiva deve essere resa solo dai committenti aventi natura di impresa con esclusione pertanto dei professionisti e delle associazioni senza scopo di lucro.